

Bettina Eva STUMPP, *Prostitution in der römischen Antike*. Berlin: Akademie Verlag 2001, 294 S.

L'A., che si era già misurata su questo argomento con un più ampio volume,¹ focalizza ed approfondisce la propria ricerca al mondo romano, pur non tralasciando accenni a situazioni politico-culturali diverse.

Il fenomeno della prostituzione si presenta con diverse forme, a seconda dei luoghi e delle epoche (p. 12), pur continuando a mantenere una posizione cruciale nelle società antiche (p. 13), della effettiva realtà di esso è tramandata una rappresentazione in maniera deformata dalla visione maschilista delle fonti antiche (p. 14).

La trattazione inizia con un esame dei termini adoperati per definire gli individui che praticavano la prostituzione (pp. 17-21), i quali, pur di diversa origine, appartengono comunque agli strati bassi della società (pp. 22-51). In particolare, sono numerosi gli individui di *status* servile, sia nati da genitori anch'essi schiavi, sia così resi a seguito di razzie, bottino di guerra, rapimenti da bambini.

La situazione di vita delle prostitute (pp. 52-64) comprende lo svolgimento dell'attività sessuale mercenaria sia in bordelli, sia in altri luoghi, che possono essere pubblici (come le strade, le terme, le *cauponae*) oppure privati. In tali attività, le prostitute mettono a profitto (pp. 64-93) sia le "arti della seduzione" sia un ricercato modo di abbigliarsi sia, infine, un uso rilevante di gioielli e di cosmetici, se esse, oppure il rispettivo lenone, siano stati in grado di sostenerne il costo.

L'esercizio della prostituzione viene analizzato anche sotto l'aspetto medico (pp. 93-115) della contraccezione e dell'aborto, del controllo delle nascite, delle patologie trasmesse per via sessuale, commentando le informazioni che, al proposito, sono contenute negli scritti medici antichi.

Anche in alcuni culti (pp. 115-124) si documenta attività di prostituzione, che viene analizzata dall'A.

Nella città di Roma (pp. 125-142) le fonti documentano dei luoghi nei quali, abitualmente, stazionavano prostitute, sia per l'adescamento sia per la consu-

¹ B.E. Stumpp, *Prostitution in der römischen Antike*, 2a ediz., Berlin 1998, di pp. 434.

mazione del rapporto con i propri clienti (pp. 143-156), dei quali ultimi vengono identificate ed analizzate le diverse categorie sociali di appartenenza.

Il commercio sessuale si svolgeva (pp. 156-176) sotto il controllo di diverse figure, le quali ne traevano vantaggio, in proporzione dei costi (pp. 177-189), varianti a seconda delle prestazioni, della qualificazione delle prostitute e dei luoghi nei quali si svolgeva il commercio.

Vengono successivamente analizzati i modi di gestione dei bordelli (pp. 190-211), sia al proprio interno sia all'esterno.

La società romana ha elaborato proprie regole a riguardo di quella che noi moderni chiamiamo sessualità (pp. 212-229), così che si analizzano l'etica del matrimonio e quella dei rapporti sessuali al di fuori di esso. Sui quali ultimi si raccolgono le argomentazioni filosofiche (pp. 229-250), sia pagane sia cristiane, e quelle giuridiche (pp. 250-256).

Stante il carattere mercenario della prostituzione, Caligola impone una tassa sui guadagni delle prostitute (pp. 256-270), che viene esatta fin dopo la cristianizzazione dell'Impero.

Se quanto sopra può valere come un assai succinto riassunto degli argomenti raccolti e discussi dall'A., si possono proporre alcuni temi di approfondimento. Il primo, che pare cruciale, consiste nella definizione del concetto di "prostituzione", ovviamente nell'ottica e secondo le norme elaborate nell'ambiente giuridico romano. L'A. discute (pp. 250-256) di ciò, analizzando i principali testi giuridici che definiscono l'argomento dal periodo dell'emanazione dei decreti augustei circa la regolamentazione dei matrimoni. Non sembra che, in periodi precedenti, si avessero norme al proposito. Tuttavia, nel complesso della trattazione, l'A. non sembra tenere conto delle definizioni giuridiche, le quali inducono a ritenere che, secondo quel sistema giuridico, i Romani consideravano prostitute coloro che, pubblicamente e senza effettuare discriminazioni, concedevano il proprio corpo per rapporti sessuali e ne ricavano un guadagno. L'effettivo discrimine consisteva nel verificarsi della prima condizione (*palam et sine dilectu*); il guadagno, da solo, non costituiva prova di prostituzione. E' da notare che le norme si riferiscono esclusivamente ad individui di sesso femminile (p. 13), pur essendo abituale che anche individui di sesso maschile si prestassero, pubblicamente e senza discriminazioni, a rapporti sessuali mercenari.

La definizione giuridica ha effetto nei confronti di individui di stato libero e cittadini romani, non si applica, come è di regola, a quelli di *status* servile. Se ne deduce, a fil di logica, che questi ultimi non venivano considerati “prostitute/i”, eppure, l’A., nel complesso del suo intero studio, non opera una tale distinzione, pur riconoscendo più volte, come d’altronde non avrebbe potuto fare, che gran parte del commercio sessuale extra matrimoniale veniva praticata da individui di stato servile.

Prostitute, secondo la norma romana, e relativi lenoni, per quanto non colpevoli di delitti (p. 250), sono classificati come *infames*, con conseguente perdita di diritti per quanto riguarda lo *ius conubii*, il poter intentare cause davanti al pretore, il poter beneficiare di disposizioni testamentarie.

Proprio per cercare di evitare di essere in tal modo censurati, a seguito di azione degli edili che ne avevano competenza, gestori di osterie, di alberghi e di terme (pp. 158-159) esercitavano il lenocinio utilizzando al riparo delle rispettive, legittime, attività commerciali propri dipendenti, di condizione servile (pp. 254-255), per offrire ai clienti prestazioni sessuali mercenarie. Si deduce che, oltre a quello relativo alle prostitute così definibili secondo le norme giuridiche e a quello composto da schiavi utilizzati dai rispettivi padroni per ottenere rapporti sessuali ad uso esclusivo della *familia* di pertinenza, si può identificare un terzo ambito di “prostituzione” o, forse meglio, di lenocinio.²

Si deduce che non tutti i commerci sessuali mercenari che noi moderni facciamo rientrare nel concetto e nella definizione di “prostituzione” (anche se, ad esempio, in Italia manca ad oggi una definizione giuridica di tale attività) lo erano altrettanto da parte dei Romani; e che le norme relative non sembrano essere più antiche di quelle, rivolte al diritto matrimoniale, emanate da Augusto. Anche se la definizione dell’attività sessuale mercenaria risale nel tempo rispetto alla fase augustea di fine I secolo a. C., come indicano le fonti letterarie che utilizzano vari sinonimi, ci si sarebbe attesa da parte dell’A. una sottolineatura di tale situazione, ed un commento circa la cronologia, in specie considerando l’attenzione che l’A. stessa rivolge ad argomenti come la posizione della donna nella società antica, la mentalità a proposito delle attività sessuali, i rapporti tra i generi, e niente come le leggi augustee sembra più pertinente a discutere di tali argomenti sul versante socio-culturale romano. In realtà, tutte le preziose e dettagliate notizie che l’A. organizza per comporre il suo studio vanno, quindi, lette tenendo conto, come lei purtroppo non fa, delle definizioni giuridiche alle quali si è accennato.

² Cfr. V. Scarano Ussani, Il lenocinio del balneator, in: Ostraka 9, 2000, pp. 255-262.

Il non tenerne conto ha portato l'A. a compiere approssimazioni e a cadere in contraddizioni, come si può esemplificare con le argomentazioni esposte a p. 55. A proposito dei commerci sessuali che si svolgevano nelle *cauponae* di Pompei, fra le serventi in questi esercizi, secondo l'A. non è sempre agevole identificare le prostitute, né definirne i rispettivi prezzi. Ma vengono ascritte allo stesso infimo livello delle prostitute in attività nel lupanare. Mentre, da quanto normato a seguito dei decreti augustei, le serventi delle *cauponae* che si prestavano a commerci sessuali mercenari non sono definibili prostitute, come invece è pacifico per coloro che esercitavano nel lupanare.

E', invece, condivisibile quanto afferma (pp. 59-60; 138; 142) l'A. circa la mancanza nelle città antiche di identificabili zone "a luci rosse", all'interno delle quali si dovessero limitare le attività sessuali mercenarie.³

Inoltre (p. 127) l'A. articola un rapporto tra il numero dei lupanari registrati a Roma (per un totale di 45 oppure 46) con quelli presenti a Pompei, che ella assomma a circa 25. A parte la non dichiarata *ratio* di identificazione, che l'A. stessa considera comunque incerta (p. 161), secondo la quale si giunge ad un tale computo, quest'ultimo, come gli altri noti in bibliografia,⁴ per quanto riguarda Pompei è viziato dalla già rilevata non distinzione fra i tipi di "prostituzione" che veniva identificata dalle norme giuridiche vigenti dalla fine del I secolo a. C. nella società romana. L'elenco dei lupanari confluiti nelle *Notitiae* e nel *Curiosum*, per quanto riguarda Roma, sarà stato basato sulle registrazioni degli edili, le quali saranno state necessariamente motivate dalle norme alle quali sopra si è accennato. Utilizzando, e non si può agire diversamente, lo stesso criterio per quanto riguarda Pompei, si può classificare come lupanare esclusivamente l'edificio in VII,12,18-20, tutti gli altri siti che si suppone, in maniera più o meno motivata e condivisibile, abbiano ospitato commerci sessuali⁵ che non rientravano nelle vigenti definizioni giuridiche di prostituzione non possono essere definiti lupanari secondo il diritto romano.

Ed è da osservare che il rapporto tra il numero dei lupanari censiti giuridicamente a Roma e quello degli abitanti dell'Urbe, assunto come essere di circa 1 milione, corrisponde, con buona approssimazione, al rapporto ricostruibile a Pompei. Per la quale ultima l'A. assume una popolazione di circa 20.000 abi-

³ Cfr. anche T.A.J. McGinn, *The economy of prostitution in the Roman World. A Study of Social History and the Brothel*, Ann Arbor 2004, pp. 78-111.

⁴ McGinn 2004, pp. 270-286, con bibl. prec., ne computa 41.

⁵ Cfr. P.G. Guzzo/V. Scarano Ussani, *Veneris Figurae. Immagini di prostituzione e sfruttamento a Pompei*, Napoli 2000.

tanti, per i quali era attivo un solo lupanare. Una tale quantità può essere considerata come quella del potenziale bacino di utenza di un solo lupanare, i 45, o 46, lupanari di Roma dovrebbero aver fatto riferimento ad un bacino potenziale di utenti di 900.000, oppure 920.000, abitanti, raggiungendo così una cifra non lontana a quella supposta come quella della reale popolazione della Capitale.

A proposito dello “spinoso” (p. 113) argomento circa la presenza, o meno, della sifilide nel mondo antico, l’A. lamenta la mancanza di analisi paleopatologiche su ossa, sulle quali, com’è noto, si producono danni di particolare e specifica morfologia causati da quella patologia. Eppure, fra gli atti raccolti sotto il titolo “L’origine de la syphilis en Europe avant ou après 1493?”, derivanti dal colloquio internazionale svoltosi a Tolone nel 1993,⁶ si annovera un contributo di M. ed R.J. Henneberg,⁷ nel quale si dà conto proprio di analisi paleostologiche condotte su un totale di 272 scheletri, di adulti e di adolescenti, messi in luce nella necropoli di Metaponto. Su 47 di tali scheletri sono state individuate tracce della malattia nelle ossa e nei denti. Ciò nonostante, anche i curatori degli atti di quell’importante convegno⁸ nel presentarne gli esiti più rilevanti si dimostrano incerti, come l’A., a proposito della presenza della sifilide, con le sue diverse forme, nel mondo antico.

A proposito della cosiddetta “prostituzione” sacra, l’A. si manifesta scettica circa la presenza di una tale consuetudine ai primordi della storia di Roma (p. 115). L’accenno che ella propone a recenti ricerche archeologiche e di storia della religione non sembra rendere giustizia alle complessità dell’argomento. Il quale, tuttavia, non sembra vada riferito alle primordiali fasi di vita della città romulea, ma piuttosto al periodo dei re etruschi. Sull’evidenza archeologica (ed epigrafica) messa in luce nel santuario extra urbano ceretano di Pyrgi si documentano entro il VI secolo a. C. sia l’importazione in esso del culto di Astarte sia la presenza di una serie di celle che costeggia a Sud l’area del tempio B.⁹ In queste non possono ricostruirsi altro che le dimore delle *scorta pyrgensia* ricordate da Lucilio nella testimonianza di Serv., in *Aen.* 10,184.

Ne risulta il costante abbinamento tra l’attività emporica, la presenza di culti di origine orientale, l’attività sessuale mercenaria, da Locri Epizefirii, a

⁶ A cura di O. Dutour/G. Palfi/J. Berato/J.-P. Brun, Paris 1994.

⁷ Treponematosi in an Ancient Greek colony of Metaponto, Southern Italy, 580-520 BCE, pp. 92-98.

⁸ Pp. 303-306.

⁹ Cfr. Santuari d’Etruria, catalogo mostra Arezzo 1985, a cura di G. Colonna, Milano 1985, p. 128 fig. 7.1.

Corinto, a Gravisca. Né mancano riferimenti per la Roma della seconda metà del VI secolo a. C.,¹⁰ che la tradizione mitopoietica proietta nello scenario sacrale delle origini.¹¹

Che il tempio di Venere Ericina sia stato eretto nel 181 a. C. *extra pomerium* presso porta Collina è considerato dall'A. (p. 116) una derivazione del carattere esotico del culto, estraneo alla tradizione romana. Ma, forse, vi si potrebbe scorgere un collegamento con le analoghe posizioni topografiche che si osservano per culti, e pratiche, analoghi nella altre città antiche, in Italia e fuori di essa, che abbiamo ricordato poco sopra.

Circa il dibattito a proposito del "lupanare" presso la via Sacra a Roma (p. 133), contrariamente a quanto ritiene l'A., esso prosegue, coinvolgendo l'interpretazione funzionale con le linee di lettura generale circa l'organizzazione della società romana.¹²

A proposito delle terme come edifici adibiti anche all'esercizio della "prostituzione" (p. 135), oltre a rimandare a quanto già sopra detto a proposito delle norme giuridiche romane, ci si riferisce anche a quanto argomentato in altra sede.¹³

L'ampio argomento del costo delle prestazioni, e quindi dell'impatto economico generale del commercio sessuale mercenario nell'antica Roma, è affrontato dall'A. iniziando dalla recensione dell'evidenza epigrafica pompeiana (p. 177), le 29 attestazioni che ella raccoglie appaiono parziali rispetto alle 45 che si ritiene siano pertinenti all'argomento, e che non comprendono quelle documentate nel lupanare di VII,12,18-20.¹⁴ Le considerazioni che l'A. espone al proposito appaiono molto minuziose e ben articolate, anche se le conclusioni, pur impostate in rapporto ai costi dei prodotti di base come ad esempio il pane (p. 186), rimangono incerte, in quanto mancano dati sicuri per valutare l'effe-

¹⁰ F. Coarelli, *Il foro Boario dalle origini alla fine della repubblica*, Roma 1988, pp. 129-130.

¹¹ Cfr. A. Carandini, *La nascita di Roma. Dèi, Lari, eroi e uomini all'alba di una città*, Torino 1997, p. 213 nota 104; p. 455; p. 571.

¹² Cfr., da ultimo: M. A. Tomei, "Domus" oppure "lupanar"? I materiali dagli scavi Boni della 'Casa Repubblicana' a Ovest dell'arco di Tito, in *MEFRA* 107, 1995, pp. 549-610 con bibl. prec.

¹³ Guzzo/Scarano Ussani 2000, pp. 17-25.

¹⁴ Per queste ultime cfr. ora A. Varone, *Organizzazione e sfruttamento della prostituzione servile: l'esempio del lupanare di Pompei*, in: *Donna e lavoro nella documentazione epigrafica*, atti seminario Bologna 2002, a cura di A. Buonopane/F. Cenerini, Faenza 2003, pp. 193-215; McGinn 2004 enumera 52 iscrizioni contenenti il prezzo delle prestazioni, includendovi quelle nel lupanare.

tivo guadagno ricavato dall'attività sessuale mercenaria (p. 186). E', comunque, da ritenere ingente l'intero ammontare della circolazione monetaria derivante dall'esercizio della "prostituzione", che viene tassata da Caligola (p. 257), forse per influsso di analoghe tassazioni vigenti nelle zone orientali dell'Impero. L'A. discute i problemi relativi all'argomento, come quelli dell'importo della tassa e del metodo del suo calcolo, delle diverse modalità di esazione nelle diverse province, dell'autorità incaricata delle esazioni, degli annullamenti e delle riprese della tassa, fino al periodo di Costantino (pp. 257-265).¹⁵

Per quanto riguarda le cosiddette *spintriae* (pp. 196-198), l'A. le considera emesse dallo Stato, alla stregua di monete vere e proprie, allo scopo di essere utilizzate come tagliandi per ottenere l'ingresso dei lupanari; e ritiene le notazioni numerali da 1 a 16, che appaiono su di esse, corrispondenti alla variabilità dei costi delle prestazioni delle prostitute,¹⁶ che, però, la stessa A. registra a Pompei (p. 179) essere, in almeno un caso, superiore alla somma di 16 assi.

Sono ancora possibili più minute osservazioni, come gli evidenti refusi tipografici in quarta pagina di copertina (Srukturen invece di Strukturen) e a p. 205 nella didascalia della fig. 19 (Kameol invece di Karneol), evidentemente non imputabili all'A.; più insidioso è quello di p. 88 (la citazione da Plaut., *Pseud.* è da riferirsi al v. 182 non a quello 172); a p. 178 nota 34 si accenna alla contiguità di vari siti, che l'A. considera bordelli, con l'impianto delle Terme Centrali di Pompei, le quali, però, non entrarono mai in esercizio, e quindi non costituirono elemento di richiamo, in quanto non ancora completate al momento dell'eruzione del 79 d. C.; l'asserita mancanza di rappresentazioni figurate di sesso di gruppo (p. 228) è smentita dalla riproduzione a p. 203 fig. 18 con inequivoca didascalia.

Prof. Dr. Pier Giovanni Guzzo
Soprintendenza Archeologica di Pompei
via Villa dei Misteri 2
I-80045 Pompei (Napoli)
gupompei@tin.it

¹⁵ Cfr. anche McGinn 2004, p. 76 con bibl. prec.

¹⁶ B. Talvacchia, *Taking Positions. On the Erotic in Renaissance Culture*, Princeton 1997, pp. 58-60, propone che quei numeri abbiano rapporto con le diverse *Veneris figurae* rappresentati nei trattati erotici del periodo ellenistico.